

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI INTERNE NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO

Visto:

- l'art. 77, co. 1, del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- l'art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
 - * in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
 - * in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- gli artt. 77, co. 12, e 216, co. 12, del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Considerato:

- la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:
 - * nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
 - * nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;
- l'opportunità di demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;

tutto ciò visto e considerato, il C.d.A. di Marche Teatro Società Consortile a Responsabilità Limitata ha approvato il seguente regolamento in data 13 gennaio 2017.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici:

a) ai sensi dell'art. 77, comma 3, del d. lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione in caso di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

b) ai sensi dell'art. 77, comma 12, del d. lgs. 50/2016, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto.

Articolo 2 – Composizione della commissione

1. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

2. I commissari sono nominati dal Direttore di Marche Teatro per appalti di importi fino ad un massimo di euro 30.000,00 e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, per appalti di importi superiori ad euro 30.000,00, mediante redazione di verbale nel quale sono riportati i criteri che hanno condotto alla definizione dei nominativi.

3. I componenti sono selezionati tra il personale di Marche Teatro e sono individuati: a) il presidente nel Responsabile dell'Ufficio a cui si riferisce il servizio di cui trattasi o altro addetto all'Ufficio a cui si riferisce il servizio di cui trattasi con qualifica immediatamente inferiore al Responsabile di tale Ufficio; b) gli ulteriori componenti tra i dipendenti di Marche Teatro con esperienza nel settore cui si riferisce il contratto.

Articolo 3 – Selezione dei componenti

1. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per due volte consecutive, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale di Marche Teatro.

Articolo 4 – Requisiti dei componenti

1. La commissione giudicatrice è composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto ed i componenti della stessa non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

2. I componenti della commissione non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

Articolo 5 – Nomina dei componenti

1. La nomina dei componenti e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

